

REGIONE TOSCANA

REG. CEE N. 1198/2006 – FEP 2007-2013

**INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA**

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE

ALLEGATO A

Indice

Premessa	3
Sezione I - Normativa di riferimento.....	4
<i>I.2 Normativa nazionale.....</i>	<i>4</i>
<i>I.3 Normativa regionale.....</i>	<i>5</i>
Sezione II - Strumenti di programmazione del settore	5
<i>II.1 La Programmazione di settore nazionale e regionale</i>	<i>5</i>
<i>II.2 Il FEP 2007-2013.....</i>	<i>6</i>
<i>II.2.1 Il Piano strategico nazionale</i>	<i>6</i>
<i>II.2.2 Il Programma Operativo Nazionale</i>	<i>7</i>
<i>II.2.2.1 Accordo Multiregionale</i>	<i>8</i>
<i>II.2.2.2 Convenzione</i>	<i>9</i>
Sezione III - Attuazione regionale	10
<i>III.1 Strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e di certificazione.....</i>	<i>10</i>
<i>III.2 Le misure di competenza regionale e gli obiettivi specifici</i>	<i>10</i>
<i>III.2.1 Tipologia delle operazioni cofinanziate.....</i>	<i>12</i>
<i>III.2.1.1 Operazioni a regia.....</i>	<i>12</i>
<i>III.2.1.2 Operazioni a titolarità</i>	<i>14</i>
Sezione IV – Valutazione del Programma.....	15
<i>IV.1 Valutazione del Programma</i>	<i>15</i>
Sezione V – Le risorse finanziarie	16
<i>V.1 Le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale.....</i>	<i>16</i>
<i>V.2 Le risorse finanziarie per le misure di attuazione regionale.....</i>	<i>16</i>

Premessa

Il presente documento rappresenta, per il territorio regionale, lo strumento di attuazione degli assi e delle misure previste dal Fondo Europeo della Pesca. Il fondo comunitario contribuisce, nel periodo di programmazione 2007-2013, al finanziamento di interventi strutturali in favore del settore ittico.

Come già avvenuto per la programmazione 2000-2006 il FEP 2007-2013, viene attuato sul territorio nazionale attraverso un piano nazionale che prevede la gestione diretta di alcune misure da parte dello Stato e di altre da parte delle Regioni. Pertanto le Autorità di Gestione e di Audit sono individuate presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'autorità di Certificazione è invece individuata presso l'AGEA. Le Regioni rivestono il ruolo di organismi intermedi.

Non si ritiene pertanto necessario predisporre un Programma Operativo Regionale in quanto gli obiettivi e la strategia del FEP sono già individuate nell'ambito del suddetto programma nazionale.

Inoltre la Cabina di Regia, costituita da rappresentanti del MiPAF e delle Regioni, definisce gli atti a valenza nazionale che sono approvati in sede di Conferenza Stato Regioni e successivamente adottati con decreto ministeriale; detti atti riguardano: l'accordo multiregionale tra Stato e Regioni in base al quale si individuano le funzioni di ciascun soggetto interessato alla gestione del programma, i criteri di selezione e di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, gli schemi dei bandi di gara relativi alle singole misure ed il manuale delle procedure nazionale sulla base del quale predisporre il manuale delle procedure regionale.

Il manuale per la certificazione delle spese è predisposto invece dall'Autorità di Certificazione.

I rapporti tra MiPAF e Regione (O.I) sono inoltre regolati attraverso due convenzioni stipulate tra l'AdG ed il referente regionale della gestione (RAdG) ed tra l'AdC ed il referente regionale della certificazione (RAdC).

L'attuazione regionale del FEP assicura la continuità con gli interventi già realizzati con lo SFOP 2000-2006 ma fornisce anche risposte agli elementi innovativi introdotti dalla politica comunitaria e nazionale in materia di pesca come i piani di gestione ed i distretti di pesca e consente agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove disposizioni derivanti dall'applicazione della recente normativa comunitaria in materia di gestione delle risorse ed in particolare dal Reg. CE n.1967/2006 relativo all'introduzione di nuove misure di gestione per il mediterraneo.

Gli interventi realizzati con il FEP a livello regionale risultano inoltre coerenti con il quadro programmatico nell'ambito del quale viene attuato il programma regionale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2010 di cui alla L.R. n.66/2005. Di conseguenza attraverso l'attuazione regionale del FEP, tenendo conto di quanto definito dal Programma operativo nazionale, si perseguono anche gli obiettivi individuati da detto programma regionale.

Fermo restando quanto stabilito dal sopraccitato programma operativo nazionale per quanto riguarda sia la tipologia di interventi da realizzare che le modalità di attuazione delle misure previste dal FEP, il presente documento si pone essenzialmente l'obiettivo di individuare l'organizzazione degli uffici regionali interessati alla gestione delle diverse misure, facendo riferimento al manuale delle procedure e dei controlli ed al sistema di gestione e controllo redatti dal Settore Programmazione Agricola Forestale della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze.(RAdG).

Apposito manuale delle procedure per la certificazione è stato predisposto dal Settore Contabilità della Direzione Generale Organizzazione e Risorse.

Il presente documento è composto da una prima parte relativa ai riferimenti normativi e programmatici sulla base dei quali si attuano le misure regionali, a cui segue la descrizione delle strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e di certificazione del programma operativo e delle loro funzioni. Vengono menzionate poi le misure di competenza regionale, si riporta il quadro finanziario complessivo del programma operativo nazionale mettendo in evidenza il piano finanziario che ripartisce per soggetto beneficiario, per annualità e per misura le risorse assegnate alla Regione Toscana e, infine si descrivono le modalità di valutazione e di rendicontazione delle attività realizzate.

Sezione I - Normativa di riferimento

I.1 Normativa Comunitaria

Il Regolamento di base che istituisce il FEP 2007-2013 è il **n.1198 del 27 luglio 2006**. Il regolamento stabilisce l'ambito geografico di applicazione, individua gli obiettivi generali del Fondo, stabilisce le modalità di attivazione del partenariato, l'entità delle risorse disponibili e i documenti di programmazione descrivendo i contenuti sia del Piano Strategico Nazionale (PSN) che del Programma Operativo (PO). Il regolamento inoltre individua gli assi e le misure nonché le procedure per la valutazione dei programmi e le strutture necessarie alla loro attuazione. Il regolamento infine fissa le percentuali di cofinanziamento del FEP per singola misura.

Il Regolamento CE **n. 498 del 26 marzo 2007**, che riguarda l'applicazione del regolamento CE n.1198/06, stabilisce le modalità di realizzazione delle misure d'intervento previste. Il regolamento descrive poi l'attività degli organismi preposti all'attuazione del programma e le modalità di scambio delle informazioni tra Commissione e Stato membro.

Con un **Vademecum**, approvato dalla Commissione in data 26 marzo 2007, la Commissione intende fornire agli Stati membri elementi utili ad orientare le scelte del soggetto preposto nell'attuazione delle misure.

L'attuazione di alcune misure finanziate dal FEP come, l'arresto temporaneo, i piani di disarmo o gli interventi previsti dai piani di gestione (nazionali e locali), è strettamente connessa ai regolamenti comunitari **n.2371/2002** e **n.1967/2006** riguardanti rispettivamente la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse nel Mar Mediterraneo.

Il Regolamento CE **n.744/2008** fornisce un sostegno eccezionale e temporaneo (fino al 2010) alle imprese che operano nella pesca e che sono state colpite dalla crisi economica dovuta essenzialmente all'aumento dei costi di gestione a causa del rincaro del costo del gasolio. Il Regolamento prevede in generale misure che integrano e derogano a talune disposizioni dei Reg. CE n.1198/2006 e 2371/2002.

I.2 Normativa nazionale

Il Codice della navigazione inserisce la pesca marittima tra le cosiddette navigazioni speciali, operando la distinzione in costiera, mediterranea, oltre gli stretti. Il regolamento sulla disciplina della pesca ha ulteriormente suddiviso a fini amministrativi la pesca costiera in locale (entro le 6 miglia) e ravvicinata (entro le 20 miglia).

La legge 102/1992 concerne l'acquacoltura, inquadrandola giuridicamente tra le attività agricole e quindi devolvendone alle regioni e province autonome le competenze per i piani di sviluppo, al pari delle altre attività agricole.

Il decreto MIPAAF 293 del 1999 interviene a regolamentare il pescaturismo, attività integrativa della pesca artigianale, che offre la possibilità agli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistiche ricreative.

In attuazione della legge delega 38/2003, il quadro nazionale risulta ampiamente modificato, con il varo nel maggio 2004 dei due decreti legislativi che hanno abrogato parte della precedente normativa in materia. In dettaglio:

- **il D.Lgs. 153/2004** è finalizzato a razionalizzare la disciplina e rendere più efficace il sistema dei controlli sulla pesca marittima,
- **il D.Lgs. 154/2004** interviene su una ampia gamma di questioni, tra le quali: i contenuti e delle modalità di approvazione del programma nazionale; l'istituzione del tavolo azzurro, sede di confronto tra Ministero, associazioni e regioni; la revisione dei comitati ministeriali; la definizione di imprenditore ittico e delle attività connesse; la semplificazione dei presupposti e delle finalità del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura; le misure di conservazione e gestione delle risorse; la comunicazione istituzionale, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.

1.3 Normativa regionale

La legge regionale n. 66/2005 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura", regola le attività di pesca marittima e gli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la finalità di realizzare le politiche che si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori, mediante il sostegno prioritario alle produzioni sicure e di qualità, l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura, la concertazione con le Province e le Associazioni di categoria e la consultazione delle Istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie Agenzie, il supporto all'autonoma iniziativa delle Associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. La legge detta norme in relazione alla regolamentazione dell'attività di pesca, alla definizione di un sistema di programmazione regionale degli interventi (programma di coordinamento regionale e programmi provinciali), al quadro della formazione professionale attuata dalle province secondo le priorità previste a livello regionale, all'istituzione del Distretto di pesca.

La legge regionale 33/2000 "Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica", disciplina l'attività di ricerca nel settore dell'acquacoltura (Vedi Tavolo della ricerca) e detta norme urbanistiche per la realizzazione degli impianti

Sezione II - Strumenti di programmazione del settore

II.1 La Programmazione di settore nazionale e regionale

Con il **decreto MIPAAF 3 agosto 2007**, secondo quanto stabilito dal Dlgs. n.154/2000, è stato adottato il "Primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009". Il Piano mira a favorire la durabilità e la sostenibilità delle risorse ittiche, a sviluppare le opportunità occupazionali, a tutelare il consumatore, a valorizzare la qualità delle produzioni ittiche, a tutelare la concorrenza e l'accesso ai mercati finanziari, a promuovere e rafforzare la ricerca scientifica.

A livello regionale il Consiglio, **con delibera n.75/2007**, ha approvato, per il periodo 2007-2010, il programma regionale attuativo della L.R. n.66/2005. Detto programma prevede la realizzazione di misure in favore della pesca prevedendo interventi oltre che per l'ammodernamento degli impianti di acquacoltura, anche per la tracciabilità del prodotto, per l'ammodernamento dei porti, per lo sviluppo del pescaturismo e dell'ittiturismo e per la pesca professionale nelle acque interne. I Piani provinciali hanno recepito la necessità di intervenire in detti ambiti prevedendo complessivamente l'attivazione di tutte le misure.

II.2 Il FEP 2007-2013

Il FEP (Fondo Europeo della Pesca) nel periodo di programmazione 2007-2013 viene attuato a livello nazionale mediante un Programma Operativo redatto secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Strategico nazionale (PSN). Sia il PSN che il Programma operativo, condivisi da Stato e Regioni e Province Autonome, sono stati approvati dalla Commissione Europea; essi sono stati predisposti attraverso l'attivazione del partenariato che ha visto coinvolti i rappresentanti del Mi.P.A.F., delle Regioni e delle Associazioni di categoria. Con detti documenti si individuano gli obiettivi da conseguire per la pesca e l'acquacoltura nel periodo 2007-2013, la strategia d'intervento e il sistema di governance.

II.2.1 Il Piano strategico nazionale

Il PSN, adottato dallo Stato in data 27 luglio 2007, è stato inviato alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'art.1 5 del Reg. Ce n.1198/2006. La Commissione con nota prot. FISH C3/AV D(2007) del 10 settembre 2007 ha comunicato la conclusione positiva dell'iter di adozione del Piano.

Il Piano, nella prima parte, descrive il settore ittico nazionale fornendo dati relativi alla flotta peschereccia, all'acquacoltura, alla trasformazione e commercializzazione del prodotto. Sono riportati inoltre elementi utili ad identificare le zone dipendenti dalla pesca nonché le interazioni fra le attività di pesca ed acquacoltura e le altre attività esercitate nel mare mettendo in evidenza alcuni aspetti relativi all'ambiente marino costiero.

Vengono esaminati i punti di forza e di debolezza del settore e, nella seconda parte, si individuano le priorità nazionali e gli obiettivi generali in relazione alla Politica Comune della pesca (PCP) mettendo in evidenza alcune misure ritenute strategiche per il conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare:

- si evidenzia la necessità di predisporre i piani di gestione e di ricostituzione delle risorse **previsti dall'asse 1** relativo alle "misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria" nonché di attuare azioni pilota consistenti nella sperimentazione di piani di gestione locali **previsti dall'asse 3** denominato "Misure di interesse comune";
- **in attuazione dell'asse 1**, come per la programmazione precedente, viene data conferma dell'importanza assegnata alle misure relative all'ammodernamento per la messa in sicurezza delle barche, all'arresto definitivo ed alla nuova destinazione della flotta;
- si intende favorire l'ulteriore sviluppo delle OP attraverso le azioni **previste dall'asse 3**;
- si evidenzia per l'acquacoltura, **nell'ambito dell'asse 2** che riguarda "acquicoltura, pesca nelle acque interne e trasformazione e commercializzazione", la necessità di puntare ad interventi miranti all'incremento dei consumi ed agli aspetti connessi alla sicurezza alimentare, alla qualità delle produzioni, alla sostenibilità ambientale. Viene altresì sottolineata l'importanza di potenziare le avannotterrie locali per la produzione di specie ittiche lacustri, di modernizzare la struttura produttiva finalizzata all'esercizio della pesca professionale nelle acque interne ed infine di prevedere eventuali interventi di sostegno alle imprese nei casi di emergenza sanitaria mediante misure di indennità compensative ;

- si prevede, attraverso le azioni **previste dall'asse 3**, di favorire la modernizzazione delle infrastrutture portuali finalizzate all'ottimizzazione delle condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio dei prodotti;
- si individua l'obiettivo dello sviluppo delle aree di pesca attraverso le azioni previste dagli assi 3 e 4, quest'ultimo denominato appunto "sviluppo sostenibile delle zone di pesca".

II.2.2 Il Programma Operativo Nazionale

Il Programma Operativo nazionale (PO), si riferisce sia alle azioni da sviluppare in obiettivo <<convergenza>> che a quelle da realizzare in area <<competitività>>. Il PO riporta una dettagliata descrizione del comparto ittico, descrive la strategia d'intervento attraverso l'individuazione degli obiettivi globali e specifici, descrive gli assi e le misure, individua le azioni realizzate direttamente dallo Stato e quelle realizzate dalle Regioni, descrive il sistema di governance che prevede, tra l'altro:

- la stipula tra Stato e Regioni dell'accordo multi regionale, di cui al successivo paragrafo II.2.2.1, nell'ambito del quale viene approvato il piano finanziario del FEP evidenziando la ripartizione delle risorse tra Stato e Regioni e tra i singoli assi;
- la stipula della convenzione tra AdG e referenti regionali dell'AdG, di cui al successivo paragrafo II.2.2.2, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all'attuazione dei compiti delegati;
- l'istituzione di una Cabina di regia, composta da rappresentanti del Ministero e delle Regioni, il cui lavoro è finalizzato ad assicurare un'omogenea attuazione degli interventi sul territorio nazionale. Le funzioni della Cabina di Regia sono stabilite dall'Accordo Multiregionale.

Uno dei principali obiettivi della programmazione FEP è quello di intervenire per favorire la tutela della risorsa ittica e la ricostituzione degli stock ittici che risultano fortemente compromessi. A tal fine il PO, oltre ad individuare nella demolizione delle barche (piani di disarmo) una delle misure centrali, consente di finanziare interventi di compensazione socio economica e l'arresto temporaneo per una durata che varia a seconda della tipologia di piano a cui detta misura risulta associata.

Il PO prevede anche interventi finalizzati al potenziamento delle strutture produttive compatibilmente con l'ambiente in cui operano, all'ammodernamento delle infrastrutture a servizio della pesca, alla protezione ed allo sviluppo delle risorse acquatiche, alla promozione del prodotto ittico, allo sviluppo della piccola pesca costiera e delle Organizzazione dei Produttori, allo sviluppo sostenibile della zone costiere attraverso la costituzione di gruppi che operano secondo con le finalità già proprie dei GAL in agricoltura.

Gli assi prioritari d'intervento previsti dal FEP e descritti dal PO insieme alle relative misure sono 5:

- ASSE 1: "adeguamento della flotta da pesca comunitaria" - misure: arresto definitivo, arresto temporaneo, ammodernamento pescherecci, piccola pesca costiera, compensazioni socioeconomiche, sostituzione degli attrezzi
- ASSE 2: "acquicoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" - misure: acquicoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione
- ASSE 3: "misure di interesse comune" - misure: azioni collettive, fauna e flora acquatiche, porti di pesca, progetti pilota, sviluppo mercati e campagne consumatori, modifiche dei pescherecci

- ASSE 4 : “sviluppo sostenibile delle zone di pesca” - misura “sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
- ASSE 5: “assistenza tecnica” - misura “assistenza tecnica”.

II.2.2.1 Accordo Multiregionale

Oggetto dell'Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e la Regione, delle misure cofinanziate dal Regolamento (CE) 1198/06, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo. L'A. M. in particolare:

- a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e della Regione articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati);
- b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008, e ne individua le funzioni;
- c) identifica le funzioni dell'AdG e dell'AdC nonché quelle delegate da dette Autorità alla Regione in qualità di Organismi intermedio;
- d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

Per quanto riguarda il piano finanziario regionale si rimanda all'allegato 1 al presente documento.

Al fine di sviluppare le possibili sinergie, evitare distorsioni in sede di attuazione e garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma, l'A.M. definisce le funzioni della Cabina di regia di seguito riportate; la Cabina di Regia:

- a) individua i criteri di selezione dei progetti, i criteri di ammissibilità e le spese ammissibili,
- b) predispone gli schemi-tipo di bandi di gara;
- c) effettua il coordinamento preventivo delle misure previste dai Piani di gestione nazionali e locali;
- d) definisce il Manuale delle procedure nazionale di cui all'art.3 della convenzione tra AdG e O.I. di cui al successivo paragrafo II.2.2.2, nonché il sistema di gestione e controllo;
- e) elabora un Vademecum interpretativo a seguito dell'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
- f) definisce le modalità e le procedure per la comunicazione delle irregolarità;
- g) effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma e del piano finanziario e provvede ad eventuali compensazioni a seguito della verifica dei risultati di attuazione;
- h) svolge l'analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione;
- i) fornisce il necessario supporto alle riunioni del Comitato di Sorveglianza (discussione preliminare);
- j) individua, qualora necessario, indicatori non previsti dal Programma;
- k) provvede all'informativa sulle modalità relative ai controlli di II livello;

l) coordina le azioni per il monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

I documenti approvati in seno alla Cabina di Regia sono successivamente adottati con decreto ministeriale in accordo con il Comitato Tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura.

L'A.M. impegna l'Amministrazione centrale, in qualità di AdG a :

- a) regolamentare e rendere disponibile l'accesso al sistema informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP, attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province autonome;
- b) regolamentare e rendere disponibile l'accesso alla banca dati della flotta e dei finanziamenti precedenti ai periodi di programmazione SFOP, alle Regioni e Province autonome.

Impegna altresì la Regione in qualità di O.I. ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con i dati relativi alle misure di propria competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore.

Per le funzioni dell'AdG e dell'AdC , l'A.M. fa specifico riferimento rispettivamente a quelle elencate agli artt. 59 e 60 del Reg. CE n.1198/2006.

Come previsto dall'A.M., l'Amministrazione centrale è direttamente responsabile delle seguenti misure: sostituzione degli attrezzi e compensazione socio economica, qualora inserite nei Piani di gestione nazionali, arresto definitivo, arresto temporaneo (inclusi Piani di salvataggio e ristrutturazione e Mancato rinnovo accordi).

Inoltre, l'Amministrazione centrale gestisce parte dei fondi assegnati alle misure: sviluppo mercati e campagne consumatori, progetti pilota, assistenza tecnica. Dette misure sono realizzate anche dalla Regione.

La Regione inoltre è incaricata di gestire direttamente le rimanenti misure per le quali si rimanda al successivo paragrafo III.2

Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione ed un referente dell'Autorità di certificazione.

II.2.2.2 Convenzione

Tra l'AdG e la Regione, come previsto dal PO di cui al precedente paragrafo II.2.2, è stata stipulata una convenzione con lo scopo di individuare le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all'attuazione dei compiti delegati.

La convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione; essa attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni di AdG per le misure direttamente gestite (per le quali si rimanda agli allegati 2 e 3 del presente documento), disciplina il rapporto tra AdG ed O.I ed individua gli obblighi dell'AdG nei confronti della Regione al fine di consentire a quest'ultima lo svolgimento delle funzioni delegate; in particolare l'AdG si impegna a:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale nazionale delle procedure e dei controlli dell'AdG

La convenzione individua poi gli obblighi comuni all'AdG ed all'O.I. che devono:

- a) impegnarsi all'utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo per la gestione dei pagamenti ed i relativi controlli di I livello, nonché per la gestione dei dati delle operazioni, degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti autorizzati,
- b) garantire circa la veridicità dei dati inseriti nel SIGC e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- c) rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure.

L'O.I. si impegna inoltre a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi .

Apposita convenzione è stata inoltre stipulata tra l'ufficio regionale referente dell'Autorità di Certificazione e la medesima Autorità.

Sezione III - Attuazione regionale

III.1 Strutture regionali referenti dell'Autorità di gestione e di certificazione

Si rimanda ai manuali regionali relativi alle procedure adottate per le attività degli uffici regionali referenti dell'AdG e dell'AdC, nonché al sistema regionale di gestione e controllo, rispettivamente allegati 2, 4 e 3 al presente documento di attuazione regionale, per gli aspetti che riguardano:

- a) la descrizione delle procedure adottate a livello regionale per la gestione del FEP,
- b) la descrizione delle procedure adottate a livello regionale per la certificazione delle spese FEP sostenute,
- c) l'individuazione delle Autorità di Gestione (AdG), di Certificazione (AdC) e di Audit (AdA) del PO ed i rapporti con la Regione (O.I.) ed in particolare con le strutture regionali referenti dell'AdG e dell'AdC;
- d) l'individuazione delle strutture regionali referenti dell'Autorità di Gestione (RAdG) e di Certificazione (RAdC),
- e) la descrizione delle strutture regionali di cui alla precedente lettera d) e le loro rispettive funzioni.

III.2 Le misure di competenza regionale e gli obiettivi specifici

Il Programma Operativo nazionale rappresenta lo strumento base a cui fare riferimento per l'attuazione della programmazione FEP a livello regionale. La ripartizione delle misure tra Stato e Regioni prevista da detto programma ed in particolare dall'accordo multiregionale stipulato tra detti soggetti, consente di individuare le misure a gestione statale, quelle a gestione regionale nonché quelle a gestione condivisa. Le misure di esclusiva competenza regionale sono:

Asse 1 "Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria" :

- misura 1.3 " ammodernamento dei pescherecci",
- misura 1.4 "piccola pesca costiera",
- misura 1.5 "Compensazioni socio economiche"

Asse 2 "Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura":

- misura 2.1 "Acquacoltura" con le 3 sottomisure relative a "investimenti in acquacoltura, misure sanitarie, misure veterinarie e misure idroambientali"
- misura 2.2 " pesca nelle acque interne",
- misura 2.3 "trasformazione e commercializzazione".

Asse 3 “Misure di interesse comune”:

- misura 3.1 “azioni collettive”
- misura 3.2 “ fauna e flora acquatiche”,
- misura 3.3 “porti di pesca”
- misura 3.6 “modifiche dei pescherecci”

Asse 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” che prevede la misura 4.1 con la medesima denominazione dell’asse di riferimento.

Le misure a gestione condivisa Stato e Regioni sono:

Asse 3 “Misure di interesse comune”:

- misura 3.4 “promozione”
- misura 3.5 “progetti pilota”

Asse 5 “Assistenza tecnica che prevede la misura 5.1 con la medesima denominazione dell’asse di riferimento.

Il sistema di gestione del programma operativo nazionale, individuando nello Stato e nelle Regioni i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure di propria competenza, fa sì che il perseguimento di alcuni obiettivi specifici del programma risulti talvolta condizionato dalla messa in atto di azioni sinergiche da sviluppare da parte degli organismi di gestione che operano a livello centrale e territoriale.

Mentre l’obiettivo della riduzione dello sforzo di pesca viene perseguito direttamente dal MiPAF attraverso la misura “arresto definitivo” all’interno dei <<piani di disarmo>>, a livello regionale sarà data priorità agli interventi finalizzati all’ammodernamento dei pescherecci; a questo proposito si evidenzia l’importanza dell’azione relativa alla sostituzione dei motori (azione finora vietata dalla normativa comunitaria).

Saranno favorite inoltre le misure di compensazione socio economica quali: lo sviluppo del pescaturismo e dell’ittiturismo, la formazione professionale, il prepensionamento e le compensazioni per pescatori che hanno lavorato su barche oggetto di arresto definitivo. Molto importante risulta quindi l’azione sinergica sul sistema <<pesca>> delle misure regionali e statali e la loro coerenza che sarà assicurata attraverso il lavoro della cabina di regia.

La misura <<arresto definitivo>>, che sarà direttamente attuata dal Mi.P.A.F., dovrà quindi essere accompagnata a livello regionale da interventi tendenti a fornire il necessario supporto ai pescatori che fuoriescono dall’attività di pesca. A questo proposito lo strumento dei piani di gestione locali, che rappresenta un ulteriore aspetto innovativo del FEP, dovrà essere sfruttato al massimo delle potenzialità che offre.

I piani di gestione locali, predisposti dagli operatori del settore ed approvati dalla Regione nell’ambito dell’Asse III del FEP, saranno finalizzati al miglioramento della gestione e del controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, dovranno coordinarsi con i piani di gestione nazionali e potranno prevedere interventi di compensazione di eventuali azioni limitative dell’attività di pesca come ad esempio l’abbandono definitivo dell’attività, le perdite di reddito derivanti dalla sostituzione degli attrezzi, il mancato riconoscimento di deroghe ai vincoli posti dal Piano d’azione mediterraneo (Reg. CE n.1967/2006).

L’acquacoltura sarà un’altra misura centrale del programma regionale; attraverso le risorse finalizzate a detta misura si favoriranno le iniziative di ammodernamento e di realizzazione di nuovi

impianti nel rispetto dell'ambiente e finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti ed alla diversificazione delle specie allevate.

Per quanto riguarda la trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico, saranno favorite le azioni tendenti a verticalizzare il processo produttivo.

Saranno incentivate le azioni finalizzate al miglioramento ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture all'interno delle aree pescherecce dei porti nonché dei luoghi destinati all'accoglienza di piccole barche che trovano riparo lungo la costa toscana in piccoli approdi o canali normalmente non adeguati a garantire lo svolgimento delle normali attività di banchina.

L'installazione di barriere sottomarine, la promozione dei prodotti ittici e lo sviluppo delle aree di pesca attraverso la costituzione di <<gruppi>> saranno ulteriori azioni da realizzare sul territorio regionale.

Per quanto riguarda la misura "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", finalizzata al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca, è necessario operare con modalità d'intervento innovative per il <<sistema>> pesca. Occorre pertanto approfondire, rispetto alle altre misure attuative del FEP, l'aspetto relativo all'individuazione delle zone di pesca eleggibili per l'attuazione dell'asse prioritario 4 che, come previsto dal Programma Operativo, devono costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, di dimensioni inferiori al livello geografico NUTS 3 ed avere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore
- il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%
- nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (Kw).

Ai fini dell'individuazione delle zone potenzialmente interessate sul territorio regionale, la Regione Toscana si avvarrà dei Sistemi Economici Locali (SEL) utilizzati dall'IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana) sulla base della Delibera del Consiglio Regionale n. 219 del 26.07.1999.

I criteri specifici utili alla individuazione delle aree saranno contenuti nell'avviso pubblico per la selezione dei GAC.

In ultimo le risorse destinate all'assistenza tecnica saranno utilizzate per la gestione del programma operativo e per le relative azioni di informazione e comunicazione.

III.2.1 Tipologia delle operazioni cofinanziate

Gli interventi oggetto di contributo sono riconducibili a due tipologie di operazioni di seguito indicate:

- operazioni a regia
- operazioni a titolarità.

III.2.1.1 Operazioni a regia

Le operazioni a regia vengono selezionate per la maggior parte attraverso procedura di evidenza pubblica.

I relativi bandi sono approvati con Decreto Dirigenziale e pubblicati sul BURT. I bandi sono redatti tenendo conto degli schemi predisposti dalla Cabina di Regia ed adottati con Decreto Ministeriale.

Essi contengono gli elementi fondamentali, definiti anch'essi in Cabina di regia, relativi a: potenziali beneficiari, criteri di ammissibilità, criteri di selezione delle domande, spese ammissibili.

Per quanto riguarda alcuni criteri di selezione, si ritiene necessario fissare alcuni parametri utili per garantire un comportamento omogeneo nella valutazione del punteggio da attribuire ai singoli progetti ai fini del loro inserimento in graduatoria. Di seguito si riportano le misure ed i criteri di selezione presi in considerazione:

Misura 2.1 “Investimenti produttivi in acquacoltura” - Criterio di selezione “Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato”.

Per il riconoscimento del punteggio previsto il beneficiario dovrà produrre adeguata documentazione (indagini di mercato); inoltre le tecniche di allevamento utilizzate dovranno essere sperimentate e ben consolidate.

Misura 2.1 “Investimenti produttivi in acquacoltura” - Criterio di selezione “Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura”.

Per il riconoscimento del punteggio relativo alle tecniche che riducono l'impatto negativo sull'ambiente o ne accentuano gli effetti positivi occorre che il beneficiario indichi per quale delle due tipologie è richiesto il punteggio; inoltre per tecniche che riducono gli effetti negativi sull'ambiente si intende o l'impianto off-shore o il ricircolo idrico.

Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici” – Criterio di selezione “Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale”.

Per il riconoscimento del punteggio relativo al prodotto di nicchia, si ritiene di potere applicare il criterio solo se il prodotto di nicchia rappresenta almeno il 10% della produzione totale trattata.

Per il riconoscimento del punteggio relativo al prodotto locale, ai fini del riconoscimento di detta priorità, si ritiene che il prodotto locale sia da considerare tale se derivante da aziende che operano in toscana, esso inoltre deve rappresentare almeno il 60% del prodotto complessivamente trattato in azienda.

Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici” – Criterio di selezione “Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti”.

Si ritiene di potere attribuire il punteggio solo se la destinazione finale dei sottoprodotti o degli scarti finalizzata o meno al consumo umano rappresenta almeno il 20% della produzione totale trattata.

Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici” – Criteri di selezione “Certificazione di qualità del prodotto”.

Il punteggio relativo alla certificazione di qualità è riconosciuto nel caso di possesso della certificazione di processo ISO (9000, 14000, 22000 ecc). La certificazione può essere acquisita anche nel corso dell'istruttoria del progetto purché l'avvio della procedura per il suo ottenimento sia antecedente alla data di presentazione della domanda.

Misura 2.3 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici” – Criteri di selezione “Certificazione ambientale”.

Il punteggio relativo alla certificazione ambientale può essere acquisita anche nel corso dell'istruttoria del progetto purché l'avvio della procedura per il suo ottenimento sia antecedente alla data di presentazione della domanda.

Misura 2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici" - Criterio di selezione "Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico".

Il punteggio previsto per il ricorso ad energie rinnovabili potrà essere riconosciuto qualora l'intervento previsto comporti un risparmio energetico di almeno il 10% del totale dell'energia utilizzata prima della realizzazione dell'intervento per il quale è stato richiesto il contributo FEP. Il beneficiario dovrà comunque produrre una specifica relazione tecnica.

Misura 2.3 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici" - Criterio di selezione "Impianto polivalente".

Per il riconoscimento del punteggio previsto, all'interno dell'impianto vi devono essere più linee di lavorazione; non è necessario che l'intervento proposto determini la sussistenza della condizione di priorità in questione.

Per tutte le misure (che prevedono il criterio di seguito indicato) - Criterio di selezione "Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori".

Il punteggio previsto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza può essere riconosciuto solo i miglioramenti sono descritti dettagliatamente. In ogni caso il beneficiario comunica l'entità del costo riferibile agli interventi che hanno determinato i miglioramenti. Si ritiene che, affinché il punteggio possa essere riconosciuto, il costo di detti interventi deve rappresentare almeno il 35% del costo totale del progetto.

Per tutte le misure (che prevedono il criterio di seguito indicato) - Criterio di selezione "Incremento occupazionale".

Il riconoscimento del punteggio è dato solo se l'incremento occupazionale si determina a seguito della realizzazione del progetto.

Per tutte le misure (che prevedono il criterio di seguito indicato) - Criterio di selezione "Mantenimento occupazionale".

Al momento del collaudo del progetto dev'essere accertato il mantenimento del livello occupazionale.

Quanto sopra riportato si applica anche ad altre misure qualora esse prevedano i criteri di selezione considerati.

III.2.1.2 Operazioni a titolarità

Le operazioni a titolarità riguardano esclusivamente l'attuazione della misura n.5.1 "assistenza tecnica".

Le procedure relative ad operazioni a titolarità devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- attività preliminari (delibera a contrarre, comunicazioni, pubblicità, redazione di bandi o lettere d'invito, ...);
- valutazione scelta del contraente (presentazione e valutazione delle offerte);
- aggiudicazione ;
- stipula ed approvazione del contratto;
- progetti finalizzati per assunzione di personale a tempo determinato.
- altre procedure previste per la realizzazione degli interventi ammissibili nell'ambito delle linee guida approvate dalla cabina di regia.

I principali procedimenti per la contrattazione pubblica, attraverso i quali possono essere selezionati i beneficiari e le relative operazioni sono i seguenti: Procedura Aperta, Procedura Ristretta, Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, Procedura in economia, Affidamento diretto, Affidamento in house.

Sezione IV – Valutazione del Programma

IV.1 Valutazione del Programma

La valutazione delle misure FEP regionali sarà effettuata nell'ambito della più generale valutazione del Programma operativo nazionale.

Detto Programma Operativo è sottoposto a un sistema di valutazione e sorveglianza; pertanto esso sarà oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post.

A tal fine l'Autorità di Gestione (Mi.P.A.F.) ha provveduto ad assegnare, con apposito decreto ministeriale la valutazione ex ante alla Società "Agrotec s.p.a.". Nell'ambito di tale compito è stata inserita anche la valutazione ambientale strategica, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto delle disposizioni previste per la valutazione intermedia, che ha l'obiettivo di esaminare l'efficacia del Programma operativo allo scopo di apportare gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli interventi e le modalità di attuazione.

La valutazione intermedia sarà trasmessa al Comitato di sorveglianza del programma Operativo (istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Mi.P.A.F.) ed alla Commissione Europea.

La valutazione ex post, effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione Europea, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2015 ed analizzerà il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza del Programma operativo e il suo impatto, in relazione agli obiettivi generali ed ai principi guida previsti dal Regolamento CE inerente il FEP. L'Autorità di gestione raccoglierà tutte le informazioni utili ed effettuerà tale valutazione in consultazione con la Commissione Europea.

Per lo svolgimento della valutazione intermedia e della valutazione ex post il Mi.P.A.F. emanerà un bando ad evidenza pubblica per la selezione del valutatore indipendente. Il monitoraggio del Programma operativo costituirà la base per l'attività di valutazione.

La verifica della corretta attuazione del programma operativo è effettuata attraverso un'azione di sorveglianza espletata sia dall'Autorità di Gestione che dal Comitato di Sorveglianza, che accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma operativo.

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAF, allo scopo di favorire l'acquisizione dei dati utili per l'esecuzione delle fasi di monitoraggio, sorveglianza e valutazione del Programma ha provveduto all'adeguamento del proprio sistema di gestione, monitoraggio e trasmissione dei dati amministrativi, fisici e finanziari relativi ad ogni singolo progetto, ai dati aggregati e ai documenti non strutturati. Di conseguenza i dati di competenza ed origine regionale verranno inseriti da ciascuna Regione nel suddetto sistema di monitoraggio.

Sezione V – Le risorse finanziarie

V.1 Le risorse finanziarie del Programma operativo nazionale

Il programma nazionale dispone per il periodo di programmazione 2007-2013 di fondi pari complessivamente ad euro 848.685.708,00; di queste risorse, il 50% pari a 424.342.854,00 euro rappresentano la partecipazione finanziaria del FEP; il rimanente 50% rappresenta la quota di partecipazione nazionale ripartita tra Stato e Regioni rispettivamente per l'80% ed il 20%. Di conseguenza le risorse statali complessive risultano di euro 339.474.283,20 e quelle a carico dei bilanci regionali pari ad euro 84.868.570,80.

Il 75% delle risorse totali, pari ad euro 636.563.728,00 è destinato alle aree ricadenti in obiettivo convergenza mentre il rimanente 25% pari ad euro 212.121.980,00 interessa le aree fuori convergenza tra cui la Toscana.

Secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto tra MiPAF e Regioni, il 33% delle risorse sarà gestito direttamente dallo Stato mentre il rimanente 67% è destinato alle misure di attuazione regionale.

V.2 Le risorse finanziarie per le misure di attuazione regionale

Come risulta dal piano finanziario regionale, allegato 1 al presente documento, la Regione Toscana potrà disporre per il periodo di programmazione 2007-2013 di risorse finanziarie complessive pari ad euro 12.383.064,00 euro ripartite per soggetto finanziatore come di seguito indicato:

Quota UE	euro 6.191.532,00
Quota Stato	euro 4.953.225,60
Quota Regione	euro 1.238.306,40

Il medesimo accordo multiregionale stabilisce inoltre che dette risorse finanziarie regionali sono ripartite tra i singoli assi nella seguente misura:

22,16%	pari ad euro 2.744.288,00	per le misure appartenenti all'asse 1
35,55%	pari ad euro 4.402.170,00	per le misure appartenenti all'asse 2
31,34%	pari ad euro 3.881.260,00	per le misure appartenenti all'asse 3
8,71%	pari ad euro 1.078.112,00	per le misure appartenenti all'asse 4
2,24%	pari ad euro 277.234,00	per le misure appartenenti all'asse 5

E' con il presente documento attuativo del FEP a livello regionale che viene adottato il piano finanziario regionale, allegato 1 al presente documento, con il quale, oltre ad evidenziare le quote di partecipazione a carico dei soggetti finanziatori e la ripartizione delle risorse fra assi, si individua la dotazione finanziaria annuale di ciascuna misura.

Circa l'utilizzo delle risorse dovrà essere rispettata la percentuale assegnata a ciascun asse; eventuali spostamenti di fondi tra gli assi dovrà essere preventivamente approvata dal Comitato di Sorveglianza del FEP istituito presso la Direzione Generale della Pesca e dell'Acquicoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse regionali nonché di favorire l'ottimale svolgimento dei progetti presentati, il Settore Regionale responsabile dell'attuazione del FEP, nel corso del periodo di attuazione del programma, potrà utilizzare la dotazione finanziaria delle singole misure, riportata nell'allegato 1, destinando le risorse disponibili alle altre misure appartenenti al medesimo Asse di riferimento.

Inoltre, tenendo conto delle disponibilità dei relativi capitoli del bilancio regionale, nell'ambito di un bando relativo ad una determinata misura, potrà essere utilizzata la dotazione finanziaria prevista per quella misura per l'intero periodo di programmazione.